



SETTEMBRE 2023: NOVITÀ.....

Contribuenti in regime forfetario - Comunicazioni di irregolarità per omissioni nel quadro RS.....

Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante all'ultimo valore di bilancio - Proroga all'esercizio 2023.....

Lavoro dipendente prestato all'estero - Trasferte effettuate in più Stati dal lavoratore distaccato - Applicazione delle retribuzioni convenzionali.....

Utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Abilitazione a rappresentanti e persone di fiducia.....

Obbligo di fatturazione elettronica - Detrazione IVA - Mancato recapito della fattura - Presa visione.....

Detrazione IVA - Corrispondenza con la realtà economica - Accordo transattivo.....

OTTOBRE 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....

CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO - COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ PER OMISSIONI NEL QUADRO RS

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni relative all'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (righe da RS375 a RS381), da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 per il periodo d'imposta 2021 (prov. 19.9.2023 n. 325550).

CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di *compliance* contengono i seguenti dati:

- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
- data e protocollo telematico del modello REDDITI PF 2022 trasmesso per il periodo d'imposta 2021.

La comunicazione è trasmessa via PEC ai soggetti presenti nell'Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti o, in mancanza, per posta ordinaria. Si può consultare la comunicazione anche all'interno dell'area riservata del "Cassetto fiscale", sezione "L'Agenzia scrive".

VERIFICA DEI DATI ED EVENTUALE RAVVEDIMENTO

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione.

I contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS gli elementi informativi obbligatori possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Successivamente al citato provvedimento, l'art. 6 del DL 29.9.2023 n. 132 ha disposto che, limitatamente al periodo d'imposta 2021, gli obblighi informativi sono adempiuti entro il 30.11.2024.

La proroga viene incontro soprattutto ai contribuenti destinatari delle comunicazioni di *compliance*, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.

VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE ALL'ULTIMO VALORE DI BILANCIO - PROROGA ALL'ESERCIZIO 2023

Il DM 14.9.2023, pubblicato sulla *G.U.* 23.9.2023 n. 223, ha stabilito che le disposizioni contenute nell'art. 45 co. 3-*octies* e 3-*novies* del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), originariamente previste per l'esercizio in corso al 22.6.2022, si applicano, "*considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari*", "*anche per tutto l'esercizio 2023*".

DEROGA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La norma citata prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.

In sostanza, viene evitata la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi di perdite di carattere durevole.

LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il decreto ministeriale stabilisce che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è in-

tegrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Detto obbligo è previsto sia per le imprese assicurative che per i soggetti che non operano nel settore assicurativo.

LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - TRASFERTE EFFETTUATE IN PIÙ STATI DAL LAVORATORE DISTACCATO - APPLICAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Con la risposta a interpello 12.9.2023 n. 428, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione del regime fiscale agevolato ex art. 51 co. 8-*bis* del TUIR ai lavoratori distaccati all'estero che effettuano trasferite in altri Paesi esteri e in Italia.

REGIME FISCALE AGEVOLATO

Il citato co. 8-*bis* prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il lavoratore deve:

- essere fiscalmente residente in Italia, pur svolgendo attività lavorativa all'estero;
- svolgere l'attività in un settore previsto dal decreto ministeriale di approvazione delle retribuzioni convenzionali;
- stipulare uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione all'estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
- essere collocato in uno speciale ruolo estero.

L'attività lavorativa deve essere poi svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità.

LAVORATORE IN DISTACCO ALL'ESTERO CHE EFFETTUA TRASFERTE IN ALTRI PAESI

Il regime fiscale ex art. 51 co. 8-*bis* del TUIR può applicarsi al lavoratore residente in Italia, distaccato all'estero, anche nel caso in cui – nello svolgimento della sua attività e per esigenze aziendali e nell'interesse esclusivo della distaccataria – effettua trasferite in altri Stati esteri e in Italia. Resta fermo, tuttavia:

- che la prestazione dell'attività lavorativa all'estero venga effettuata per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi;
- il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa e dalla prassi.

In tale situazione non verrebbe meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso l'azienda estera.

UTILIZZO DEI SERVIZI *ON LINE* DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - ABILITAZIONE A RAPPRESENTANTI E PERSONE DI FIDUCIA

Il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2023 n. 332731, sostituendo i precedenti provvedimenti 19.5.2022 n. 173217 e 17.4.2023 n. 130859, ha ampliato l'ambito di applicazione della richiesta di abilitazione di terzi all'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle Entrate, estendendolo anche all'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Mediante un'unica istanza è quindi possibile richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei servizi *on line* di entrambe le Agenzie. È comunque consentito richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) ai servizi *on line* di una sola di esse.

Con la successiva Guida pubblicata il 27.9.2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità operative della nuova procedura.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati alla procedura di abilitazione sono:

- i tutori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (c.d. "rappresentanti");
- le persone di fiducia.

SERVIZI ON LINE DISPONIBILI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

I rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti servizi *on line*, disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- consultazioni e verifiche riguardanti:
 - posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dall'anno 2000;
 - pagamenti, sgravi e sospensioni;
 - procedure e piani di rateizzazione concessi;
 - richiesta di informazioni specifiche sulla posizione debitoria;
- istanze relative:
 - alla rateizzazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73;
 - alla sospensione legale della riscossione;
 - all'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo;
 - ad altre istanze a favore del contribuente, previste dalla normativa che disciplina l'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'ABILITAZIONE

La richiesta di abilitazione all'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in nome e per conto di altri va presentata all'Agenzia delle Entrate alternativamente:

- presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa;
- in allegato ad un messaggio PEC inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite il servizio *online* di videochiamata, disponibile nella sezione "Prenota un appuntamento" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La persona di fiducia può essere autorizzata anche mediante la specifica funzionalità disponibile all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio *web* "Consegna documenti e istanze".

UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE

A seguito dell'accoglimento della richiesta di abilitazione, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i servizi *on line* disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- accedendo con le proprie credenziali, vale a dire tramite il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- inserendo il codice fiscale del rappresentato o dell'interessato.

DURATA DELL'ABILITAZIONE E MODALITÀ DI RINNOVO

L'abilitazione del rappresentante e della persona di fiducia scade il 31 dicembre dell'anno indicato nell'istanza, che non può comunque superare il secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata (es. fino al 31.12.2025 per un'abilitazione attivata nel 2023).

Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata.

MODALITÀ DI RINNOVO

La richiesta di rinnovo, se non sono intervenute modifiche ai requisiti necessari per ottenere l'abilitazione, può essere inviata all'ufficio tramite posta elettronica ordinaria, indicando gli estremi dell'istanza già depositata in occasione della prima richiesta e allegando la copia del documento d'identità in corso di validità del tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale.

Se sono intervenute modifiche nei requisiti, la richiesta di rinnovo può essere presentata con le stesse modalità previste per la prima abilitazione.

Per quanto riguarda le persone di fiducia, le abilitazioni scadute possono essere riattivate con le stesse modalità utilizzate per la prima attivazione.

DISABILITAZIONE

La richiesta di disabilitazione del rappresentante può essere presentata:

- da chiunque abbia interesse, allegando la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale;
- con le stesse modalità previste per la richiesta di abilitazione.

La richiesta di disabilitazione della persona di fiducia può essere presentata, con le stesse modalità previste per l'abilitazione, oltre che dall'interessato, dal suo rappresentante legale. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da quest'ultimo è necessario allegare la documentazione attestante tale condizione.

A tutela dell'interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare la richiesta, la disabilitazione può essere eseguita d'ufficio.

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - DETRAZIONE IVA - MANCATO RECAPITO DELLA FATTURA - PRESA VISIONE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 26.9.2023 n. 435, ha affermato che la presa visione della fattura elettronica messa a disposizione del cessionario o committente nell'area riservata del sito *web* "Fatture e Corrispettivi", non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che da ciò conseguirebbe un indebito rinvio del *dies a quo* per l'esercizio della detrazione.

CASO ESAMINATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il caso posto all'esame dell'Amministrazione finanziaria ha riguardato una società che si accorgeva, nell'anno 2022, di non disporre di alcune fatture relative ad acquisti di servizi effettuati nel 2021, di cui aveva le copie inviate dai fornitori. Solo nel 2023 detta società prendeva visione delle fatture nella propria area riservata.

PRINCIPI GENERALI DELLA DETRAZIONE IVA

L'esercizio della detrazione deve avvenire avendo riguardo al periodo d'imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti (Corte di Giustizia UE 29.4.2004 causa C-152/02; circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1):

- la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ha avuto luogo (presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione);
- il soggetto d'imposta è "*in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato*" (presupposto formale).

In base all'ordinamento interno (artt. 19 e 25 del DPR 633/72), la compresenza dei due suddetti requisiti, sostanziale e formale, comporta il sorgere del diritto alla detrazione, che può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno.

DETRAZIONE IVA E MANCATO RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Per quanto concerne la fatturazione elettronica, occorre ricordare che nel caso in cui il recapito non sia possibile, la fattura elettronica viene messa a disposizione del soggetto passivo nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate e il fornitore, avvisato dal Sistema di Interscambio (SdI), ne dà comunicazione al cliente. In questo caso, la data di ricezione coincide con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento.

Per l'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA da tale data. Il soggetto passivo, in questo caso, era a conoscenza del fatto che le operazioni cui le fatture si riferivano erano già state effettuate e che, pertanto, l'imposta era esigibile. Inoltre, essendo in possesso delle copie di cortesia, avrebbe dovuto attivarsi per recuperare tempestivamente le fatture elettroniche nella propria area riservata. Tuttavia, solo nel 2023 il committente aveva preso visione dei documenti.

Secondo l'Agenzia, il *dies a quo* per l'esercizio alla detrazione non può essere arbitrariamente protratto fino al momento in cui il soggetto passivo decida di prendere visione delle fatture.

Per questi motivi, essendo spirato il termine, viene negata la possibilità di recupero dell'IVA assolta sulle prestazioni, restando altresì esclusa la presentazione di dichiarazioni integrative a favore. Tale facoltà è contemplata, secondo quanto previsto dalla circolare 1/2018, "*nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture*".

DETRAZIONE IVA - CORRISPONDENZA CON LA REALTÀ ECONOMICA - ACCORDO TRANSATTIVO

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.9.2023 n. 426, ha affermato che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA non può essere subordinato al previo pagamento dell'imposta; nondimeno, tale assunto vale se esiste una corrispondenza tra il valore del bene acquistato o della prestazione ricevuta e il corrispettivo effettivamente dovuto, non essendo determinante, a tal fine, che sia stata emessa una fattura per un importo superiore.

CASO ESAMINATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il fatto esaminato dall'Agenzia riguarda un soggetto passivo (Alfa) che ha stipulato un contratto di consulenza con una società (Beta), la quale, nel 2021, ha emesso a tale titolo fatture per complessivi 762.579,89 euro (di cui 137.514,41 euro per IVA). Le fatture venivano contestate dalla committente, che richiedeva pertanto al prestatore l'emissione di note di credito.

Alfa, che nel frattempo non aveva pagato l'importo addebitato da Beta (la quale, a sua volta, aveva ceduto il proprio credito a un terzo), instaurava un giudizio.

Nel 2023 la controversia è stata definita in via transattiva, attraverso un componimento del contenzioso *"a saldo e stralcio e con reciproca dichiarazione di null'altro avere a pretendere l'una dalle altre"*. L'accordo prevede che Alfa versi a Beta un importo onnicomprensivo di 70.000,00 euro.

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'art. 168 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo può detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore *"l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo"*. Il diritto spetta, dunque, non soltanto con riferimento all'imposta versata, ma anche relativamente a quella *"dovuta vale a dire quella che deve essere ancora pagata"* (Corte di Giustizia 29.3.2012 causa C-414-10).

CORRISPONDENZA CON LA REALTÀ ECONOMICA

A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, il principio secondo cui il diritto alla detrazione spetta non solo con riguardo all'IVA versata, ma anche relativamente a quella dovuta, è ammissibile laddove esista una corrispondenza tra il valore del bene o della prestazione *"concretamente ricevuta"* e il corrispettivo dovuto.

In altre parole, un conto è la realtà economica, altro la *"rappresentazione cartolare"* della stessa. I giudici di legittimità hanno sostenuto che la direttiva 2006/112/CE circoscrive il diritto alla detrazione *"alle sole imposte dovute"*, non potendo essere esercitato con riferimento *"all'IVA indebitamente versata a monte"*; motivo per cui esso *"non si estende all'imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta nella fattura"* (Cass. 8589/2022). In ultima analisi, così come espresso anche dai giudici europei (causa C- 334/20), l'ammontare detraibile dovrà essere determinato in conformità con la base imponibile *"pertinente"*.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.10.2023	Modifica acconti da 730/2023	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli:</p> <ul style="list-style-type: none">• di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;• oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2023.
15.10.2023	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - <i>7-octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.10.2023	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2023.
16.10.2023	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2023;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.10.2023	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none">• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2023;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2023.
16.10.2023	Versamento rata saldo IVA 2022	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022 (modello IVA 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.
16.10.2023	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2023; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.10.2023	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2023 in quanto potevano beneficiare della proroga, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2024; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
25.10.2023	Presentazione modelli 730/2023 integrativi	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023 integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2023 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate. <p>Ai modelli 730/2023 integrativi presentati al CAF o professio-</p>



STUDIOMIKO

CONSULENZA AZIENDALE, TRIBUTARIA,
DEL LAVORO E REVISIONE LEGALE

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>nista va allegata la relativa documentazione.</p> <p>Tuttavia, il modello 730/2023 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.10.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;• ovvero al trimestre luglio-settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
30.10.2023	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.11.2024;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.10.2023	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.11.2024;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun versamento e la violazione non è ancora stata regolarizzata, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2023 (o del 20.7.2023 se si poteva beneficiare della proroga), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;• entro il 30.11.2024;• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

segue



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2023	Definizione delle irregolarità formali	<p>I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.</p> <p>Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi.</p> <p>A tali fini:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.10.2023;• le violazioni commesse devono essere rimosse entro la suddetta data del 31.3.2024.
31.10.2023	Pagamento somme per la nuova "rottamazione dei ruoli"	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-<i>quater</i>"), devono provvedere al versamento.</p> <ul style="list-style-type: none">• del totale delle somme dovute o della relativa prima rata;• secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
31.10.2023	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;• le provvigioni;• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;• i redditi esenti.
31.10.2023	Presentazione modelli 770/2023	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modello 770/2023;• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2023 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>
31.10.2023	Regolarizzazione modelli 770/2022	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'infedele presentazione dei modelli 770/2022, relativi al 2021;• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute,



STUDIOMIKO

CONSULENZA AZIENDALE, TRIBUTARIA,
DEL LAVORO E REVISIONE LEGALE

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>commesse nel 2022;</p> <p>· gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2022.</p> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;· nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2023	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;• la quinta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.
31.10.2023	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativo al trimestre luglio-settembre 2023;• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• chiesto a rimborso;• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2023 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none">• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
31.10.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none">• non soggetti ad accisa;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
31.10.2023 <i>segue</i>	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2023. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELI-DE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>